



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 147 del 2 febbraio 2011

Di iniziativa dei Consiglieri:

I. Peduzzi – F. Nobile

Oggetto:

***Interventi regionali in favore
della cinematografia***

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

CONCERNENTE

“INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA”

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata all'Commissione 7^a-6^a
Roma 02 FEB. 2011
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Aula, Commissioni
(Dott. Onoratio Orticello)

Di iniziativa dei Consiglieri,

Ivano Peduzzi

Ivano Peduzzi

Fabio Nobile

Fabio Nobile

Premessa

La capacità di espressione artistica di un Paese, e in questo caso specifico, del cinema, non può non costituire interesse primario in quanto momento essenziale della crescita culturale del Paese.

All'interno di qualunque progetto politico che voglia contribuire alla costruzione di una società realmente democratica la cultura costituisce un punto strategico fondamentale. Da essa dipendono infatti i diritti di scelta e la formazione della coscienza critica del cittadino, dunque la sua reale libertà e capacità di incidere nello sviluppo sociale del Paese.

Nell'accostarsi al settore cinema è fondamentale considerare che esso si caratterizza e si distingue per la sua peculiarità.

Non a caso esso infatti è definito « industria dei prototipi »: forma di espressione artistica e al tempo stesso industria singolarissima; ogni « prodotto » è infatti unico, con un suo iter produttivo e distributivo non ripetibile. Industria intorno alla quale girano risorse economiche e umane in notevole quantità.

Si dice « cinema » ma in realtà usiamo questo termine per indicare un mondo complesso che comprende vari aspetti apparentemente tra loro molto diversi. Elaborazione creativa, finanziamenti, produzione, distribuzione, campagne pubblicitarie, circolazione nelle sale: sono tanti i momenti che contribuiscono a costruire l'opera cinematografica. Una Regione come il Lazio, dove massima è la concentrazione di artisti, di strutture di produzione culturale pubbliche e private, di scuole di formazione professionale, molto può e deve fare in particolare in un momento di così gravi difficoltà per tutta la produzione culturale italiana.

Senza interferire con quello che è e deve restare il ruolo centrale dello Stato, e cioè l'impostazione di una politica nazionale per il cinema, la regione Lazio può dare un enorme contributo attraverso incentivi economici e strutturali e forme di sostegno che assumano diverse e articolate modalità senza mai perdere di vista la necessità che a tali sostegni e agevolazioni debba accedere anche il nuovo, l'emergente, il giovane.

Queste sono le finalità che ci proponiamo nel presentare una legge regionale per il cinema, elaborata sulla base delle più recenti richieste di tutto il mondo artistico e professionale di questo settore. Ed inoltre riteniamo che possa costituire un importante punto di confronto tra le forze politiche che governano la nostra Regione.

La prima rilevante novità della nostra legge riguarda la costituzione di una "Consulta regionale del Lazio per il cinema" di cui facciano parte i rappresentanti del mondo del cinema e che sia organismo permanente di consultazione, elaborazione, indirizzo e verifica.

Entrando poi nel merito, si stabiliscono norme per incentivare, promuovere e sostenere la produzione indipendente, norme cioè che consentano agli autori e ai produttori indipendenti di avere uno spazio garantito e più ampio possibile per proporre i propri film. Il sostegno a

favore della produzione prevede diverse forme di intervento: cofinanziamento dei film che hanno già ottenuto il fondo di garanzia dallo stato, finanziamento diretto di film a basso costo, forme di anticipazione di contratti già stipulati, prestiti a tasso agevolato.

Si prevedono inoltre incentivi e contributi per quelle società di gestione dell'esercizio che privilegiano la circolazione di opere cinematografiche sostenute dalla regione Lazio e si sostiene la creazione di un circuito regionale di monosale e multisale per promuovere la circolazione sul proprio territorio di opere cinematografiche italiane ed europee.

Si propongono infine iniziative nel campo dell'istruzione allo scopo di educare i giovani alla fruizione e alla visione del prodotto cinematografico, per una diffusione della cultura cinematografica come strumento di formazione, di crescita e di sviluppo culturale del cittadino.

La presente proposta di legge consta di 22 articoli, suddivisi in cinque titoli:

il Titolo I definisce le disposizioni generali ed è composto da quattro articoli: l'art. 1 che definisce i principi generali, l'art. 2 su cosa si intenda per opera filmica, l'art. 3 che definisce gli obiettivi della legge, l'art. 4 che istituisce la Consulta per il Cinema;

Nel Titolo II, vengono invece definiti gli interventi in favore della produzione cinematografica. Consta di 3 articoli: l'art. 5, in cui si stabilisce il ruolo della Film Commission e le sue modalità di intervento, l'art. 6 che istituisce il Fondo di assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo, il 7 che regola l'attuazione della legge.

Negli 8 articoli del Titolo III si tratta di sostegno alla produzione indipendente: l'art. 8 istituisce un fondo per la stessa, il 9 definisce il sostegno alla produzione, il 10 definisce la partecipazione della regione al finanziamento di film di interesse culturale, l'art. 11 il sostegno alla produzione di film a basso costo. L'art. 12 definisce i criteri di fruizione delle anticipazioni dei contratti, l'art. 13 istituisce un fondo per prestiti a tasso agevolato, mentre nell'art. 14 vengono stabiliti i componenti della Commissione tecnico-artistica. L'art. 15 infine, definisce i criteri di erogazione dei finanziamenti.

Il Titolo IV è composto da tre articoli, e stabilisce le norme di sostegno all'esercizio cinematografico. L'art. 16 istituisce criteri e norme per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio, il 17 gli interventi a sostegno dello stesso, l'art. 18 stipula convenzioni tra Regione e scuole.

Nel Titolo V infine, viene trattata l'attività promozionale, di formazione e di conservazione. I quattro articoli che lo compongono definiscono: la promozione della cultura cinematografica (art. 19), la formazione professionale (art. 20), la Cineteca Regionale (art. 20), e (art. 22) le disposizioni finanziarie.



**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Titolo I

Disposizioni generali

Art. I

(Principi generali)

1. La Regione riconosce l'importanza culturale ed economica del settore cinematografico, ne garantisce la libertà di espressione e l'autonomia, promuove e sostiene l'attività cinematografica in ogni momento della sua realizzazione, diffusione, fruizione e conservazione.

2. L'opera cinematografica, quale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, costituisce bene culturale, strumento di espressione e di comunicazione di idee e poetiche, di espressione del pensiero nonché di crescita sociale e culturale.

40 - FN

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per film o opera filmica si intende lo spettacolo realizzato su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini della presente legge per la definizione di sala cinematografica e sala d'essai si fa riferimento alla normativa statale vigente.

FN.

RP

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Art. 3

(Obiettivi)

1. Nell'ambito delle competenze ad essa riconosciute dalla Costituzione, la Regione, con gli interventi previsti dalla presente legge, persegue i seguenti obiettivi:

a) incentivare, promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche nel Lazio;

b) promuovere e sostenere la circolazione delle opere cinematografiche in tutto il territorio;

c) promuovere le attività culturali inerenti il cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità;

d) incentivare e sostenere l'attività di associazioni e circoli del cinema legati al territorio;

e) favorire la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine;

f) assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico della Regione;

g) sostenere e dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi;

h) favorire l'occupazione delle professionalità del territorio.

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Art. 4

(Consulta per il cinema)

1. Per l'attuazione delle politiche della Regione rivolte alle attività cinematografiche è istituita, presso l'assessorato alla cultura, la Consulta regionale del Lazio per il cinema.

2. La Consulta è costituita da:

- a) l'assessore alla cultura che la presiede;
- b) i rappresentanti delle associazioni professionali di cinema quali autori, produttori, esercenti e distributori;
- c) i rappresentanti delle forze sociali e culturali cinematografiche legate al territorio.

3. La Consulta è un organismo permanente di consultazione, elaborazione, indirizzo, proposta e verifica.

4. La Consulta ha poteri di proposta relativamente alla nomina dei rappresentanti della Regione nella Fondazione Film Commission.

5. La Consulta definisce:

- a) i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti di cui agli articoli 17;
- b) i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi nonché per la stipula degli accordi di cui all'articolo 21;
- c) i criteri di costituzione degli organi della cineteca regionale di cui all'articolo 22 nonché le modalità di funzionamento della medesima.



**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Titolo II


Interventi a favore della produzione cinematografica nel Lazio

Art. 5

(Film Commission)

I. La Regione, attraverso la Fondazione Film commission, istituita ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 28 Aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) promuove la realizzazione di produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive, italiane ed estere, nel territorio della Regione, mediante:

- a) l'erogazione di servizi reali, facilitazioni logistiche e organizzative;
- b) l'informazione e la divulgazione circa le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;
- c) la collaborazione con enti locali e società di produzione e di servizi operanti nel Lazio e con altri organismi internazionali.

Handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, possibly 'P. B.'. The signature is located in the lower right quadrant of the page.

Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia

Art. 6

(Fondo di assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo)

1. La Regione promuove interventi volti ad attrarre operatori esteri del settore cinematografico ed audiovisivo, non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, che realizzino produzioni cinematografiche ed audiovisive nel territorio della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) assicura assistenza e consulenza sulle tematiche fiscali;

b) effettua la pre-valutazione e il successivo accertamento delle attività di produzione svolte sul territorio laziale e del relativo credito Iva vantato nei confronti dell'Erario;

c) definisce accordi con istituti finanziari ed assicurativi al fine di anticipare il rimborso del credito Iva vantato ed eventualmente sostenere il costo finanziario dell'operazione e delle relative garanzie sul credito.

3. Per le attività di cui al comma 2, le eventuali agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è costituito un fondo regionale denominato "Fondo per l'assistenza ai produttori esteri del settore cinematografico ed audiovisivo in materia di Iva", di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è affidato in gestione, mediante stipula di apposita convenzione, alla Finanziaria laziale di Sviluppo (Filas s.p.a.) che lo amministra nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 7. Il Fondo, previa verifica della Giunta regionale, può essere progressivamente ricostituito o incrementato da ulteriori risorse finanziarie.

PN.
P.

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Art. 7

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, disciplina tra l'altro:

a) le modalità operative finalizzate ad assicurare assistenza e consulenza ai produttori di cui all'articolo 6, comma 2 lettera a);

b) le modalità per l'effettuazione della pre-valutazione, e successivo accertamento, delle attività di produzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b);

c) le modalità per la definizione degli accordi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c);

d) le modalità di gestione del Fondo;

e) le modalità per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli da parte della Regione sulla gestione del Fondo;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Titolo III


Sostegno alla produzione indipendente

Art. 8

(Fondo per la produzione indipendente)

1. E' istituito un fondo per il sostegno alla produzione cinematografica indipendente.

2. Al fondo possono accedere tutte le società di produzione cinematografica o audiovisiva indipendenti che hanno sede nella Regione e che svolgono la loro attività prevalentemente nel Lazio, in base ai criteri fissati nell'articolo 9.

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'W' with a checkmark-like flourish.

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Art. 9

(Sostegno alla produzione)

1. La Regione sostiene la produzione cinematografica indipendente mediante:


a) cofinanziamento dei film di lungometraggio o documentari che hanno ottenuto dallo Stato il fondo di garanzia e le cui riprese si svolgono in prevalenza nel territorio regionale;

b) finanziamento diretto di film di lungometraggio a basso costo, fino ad un milione di euro, le cui riprese si svolgono in prevalenza nel territorio regionale;

c) finanziamento diretto di documentari fino ad un massimo di 400 mila euro;

d) forme di anticipazione di contratti già stipulati;

e) prestiti a tasso agevolato.


A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P.' followed by a larger, more complex signature.

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

**Art. 10
(Cofinanziamento)**

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della presente legge, partecipa al finanziamento di film ritenuti di interesse culturale nazionale che abbiamo ottenuto il fondo di garanzia dalla commissione istituita presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali.

2. La commissione di cui all'articolo 14 provvede alla selezione ed alla valutazione delle opere nonché alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a vertical line and a dot, and the letters 'P.V.' written above it.

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Art. 11

(Sostegno alla produzione di film a basso costo)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere b) e c) della presente legge, contribuisce alla produzione di film di lungometraggio il cui costo complessivo non superi un milione di euro e di documentari il cui costo complessivo non superi 400 mila euro.


2. La commissione di cui all'articolo 14 provvede alla selezione ed alla valutazione delle opere nonché alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile.

3. La restituzione del finanziamento concesso dalla Regione deve essere effettuata dopo la copertura totale della parte del costo del film a carico del produttore.

4. Una volta coperto il costo totale del film, le eventuali successive entrate vanno suddivise secondo le seguenti percentuali: il 30 per cento alla Regione, il 70 per cento alla società di produzione.

5. Una volta reintegrato il finanziamento concesso, la Regione utilizza le risorse eccedenti per il finanziamento del Fondo regionale per la produzione indipendente.

6. La Regione diviene proprietaria della quota parte del film equivalente alla parte del finanziamento non ancora restituito.



**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

**Art. 12
(Anticipazione)**

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della presente legge, possono usufruire di un'anticipazione a tasso zero dei contratti stipulati con gli istituti di credito le società indipendenti di produzione cinematografica che abbiano sede nella Regione nonché le società di distribuzione per le opere le cui riprese cinematografiche siano effettuate nel territorio del Lazio.



**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Art. 13

(Prestiti a tasso agevolato)

1. E' istituito un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio o documentarie ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e).

2. La gestione del fondo è affidata a intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, da individuarsi mediante procedimento a evidenza pubblica.


3. I prestiti di durata quinquennale sono concessi alle società di produzione indipendenti per un importo non superiore al 50 per cento del costo del film fino ad un ammontare massimo di un milione di euro per ogni progetto.

4. Per l'effettiva erogazione, il beneficiario deve dimostrare, entro un anno dalla concessione del prestito, la disponibilità delle risorse necessarie all'intera copertura dei costi di produzione.

5. La mancata restituzione del prestito comporta l'acquisizione da parte della Regione di una quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del prestito non restituita, fino al recupero degli importi dovuti.

6. Sono esclusi da ulteriori prestiti i soggetti che restituiscano per tre film consecutivi una somma inferiore al 70 per cento dei prestiti ricevuti.

7. Una società di produzione cinematografica non può ottenere più di un prestito l'anno.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'P.N.' and the initials are 'P.N.'.

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Art. 14

(Commissione tecnico artistica)

1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, l'assessorato alla cultura si avvale di una commissione tecnico-artistica i cui componenti sono nominati con decreto dell'assessore alla cultura, sentita la competente commissione consiliare, su indicazione delle associazioni di categoria. La commissione è composta da:


- a) un delegato dell'assessore alla cultura che la presiede;
- b) due registi cinematografici;
- c) due sceneggiatori;
- d) due produttori cinematografici;
- e) due critici cinematografici;
- f) un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica.

2. I componenti esterni della commissione durano in carica un anno e possono essere riconfermati per una sola volta.

3. La commissione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno 3 commissari e delibera a maggioranza dei voti. Il voto del presidente, in caso di parità, vale doppio.

4. I componenti la commissione, per la durata del loro mandato, non possono usufruire dei benefici di cui al Titolo III.

5. I componenti esterni della commissione ricevono un compenso ai sensi della normativa regionale vigente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a vertical line and a flourish.

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Art. 15


(Criteri di valutazione ed erogazione dei finanziamenti)

1. La commissione di cui all'articolo 14 valuta le istanze di finanziamento per film di lungometraggio a contenuto narrativo o documentaristico presentate dalle società di produzione tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) valore artistico dell'opera;
- b) curricula degli autori;
- c) congruità economico-finanziaria del progetto;
- d) curriculum del produttore e del distributore.

2. La commissione per la valutazione dei progetti può prevedere altresì, in particolare per le opere prime, audizioni con il regista e il produttore dell'opera.

3. La Giunta regionale, al termine dell'istruttoria della commissione, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, eroga i finanziamenti di cui agli articoli 10 e 11.

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F.V.' above a larger, more complex signature.

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Titolo IV

Esercizio cinematografico


Art. 16

(Autorizzazioni)

1. La Regione Lazio individua criteri e parametri per il rilascio delle autorizzazioni finalizzate alla realizzazione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale ed arene già attivate.

2. Al fine di promuovere una offerta equilibrata ed una distribuzione uniforme su tutto il territorio del Lazio delle opere cinematografiche italiane ed europee, per la concessione delle autorizzazioni la Regione tiene conto di:

- a) rapporto tra densità della popolazione e presenza di schermi;
- b) centralità della monosala, considerata la tipologia di esercizio più adatta alla circolazione del cinema italiano ed europeo;
- c) qualità del lavoro e formazione professionale dei dipendenti;
- d) inserimento nel contesto sociale ed ambientale.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

(Art. 17)

(Sostegno all'esercizio cinematografico)

1. Al fine di promuovere sul proprio territorio la circolazione di opere italiane ed europee, la Regione sostiene ed incentiva la creazione di un circuito regionale di monosale e multisale tramite:

- a) sostegno economico ai comuni che si dotano di una monosala pubblica;
- b) sostegno economico agli esercenti per l'apertura o riapertura di monosale o multisale;
- c) sostegno economico alle sale d'essai;
- d) sostegno economico alle monosale o multisale che promuovono il cinema italiano ed europeo;
- e) sostegno economico alle sale o multisale che proiettano documentari.

2. Per i fini di cui al comma 1 è istituito un fondo per il sostegno all'esercizio cinematografico nel Lazio.

3. Le monosale o le multisale di proprietà pubblica sono tenute a proiettare i film e i documentari al cui finanziamento ha partecipato la Regione secondo calendari di uscita stabiliti d'intesa con la consulta. La regione può prevedere anche contributi equivalenti alla differenza tra l'incasso ottenuto con il film finanziato dalla Regione e l'incasso medio ottenuto dalla sala nello stesso periodo dell'anno precedente.

4. La Regione favorisce e sostiene con contributi economici la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico delle sale, con particolare riferimento alle tecnologie di proiezione digitale.




**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

**Art. 18
(Convenzioni)**

1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica tra i giovani e di favorire l'accesso alle opere cinematografiche per chi ha basso reddito stipula accordi triennali con le sale del Lazio per:

- a) proiezioni mattutine per le scuole;
- b) facilitazioni economiche per gli studenti e per chi ha basso reddito;
- c) riduzione del costo del biglietto per almeno due giorni la settimana.

Handwritten signature consisting of a stylized 'P' and 'V' with a dot, possibly representing 'P.V.' or a similar name.

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Titolo V

Attività di promozione, formazione e conservazione

Art. 19

(Promozione della cultura cinematografica)

1. La Regione al fine di promuovere e sostenere la cultura cinematografica nelle scuole stipula convenzioni e concede contributi alle università e agli istituti di istruzione pubblica e privata del territorio di qualunque ordine e grado al fine di:

a) promuovere e diffondere la storia del cinema e la cultura cinematografica;

b) promuovere l'insegnamento del linguaggio cinematografico ed audiovisivo.

2. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica nel territorio sostiene organismi pubblici e privati, con particolare attenzione all'associazionismo culturale cinematografico, che svolgano iniziative per accrescere la conoscenza e la capacità critica da parte del cittadino.

3. Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 2, la Regione eroga contributi per la realizzazione sul territorio del Lazio di rassegne, festival, seminari, convegni, incontri, pubblicazioni. I contributi sono concessi, privilegiando la qualità e il rapporto con il territorio, fino al 70 per cento delle spese previste dal progetto e dichiarate ammissibili.



**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Art. 20

(Formazione professionale)

1. Al fine di promuovere la qualificazione professionale nel settore cinematografico ed audiovisivo la Regione, previo parere della Consulta per il cinema:

a) stipula accordi ed eroga contributi, a valere sui fondi stanziati per la formazione professionale, con gli istituti pubblici e privati presenti sul territorio a favore di progetti per la didattica e la sperimentazione nel settore cinematografico;

b) eroga contributi e stipula accordi con i comuni e la province del Lazio per la costituzione di nuove scuole di formazione professionale nel settore cinematografico.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente effettuati in favore delle aree della Regione maggiormente carenti di strutture.



**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Art. 21


(Cineteca regionale)

1. La Regione, sentito il parere della Consulta per il cinema, promuove la costituzione della Cineteca regionale del Lazio con il compito di favorire l'acquisizione, la catalogazione, lo studio, la ricerca, la fruizione e la diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, nonché il restauro e la salvaguardia, la conservazione, la digitalizzazione, la ristampa e la diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale le cui riprese soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano state effettuate nel Lazio;
- b) il cui contenuto sia riferito al Lazio;
- c) che abbiano ricevuto contributi dalla Regione.

2. Alla costituzione della Cineteca regionale del Lazio concorrono i comuni e le province che entrano a far parte del consiglio direttivo insieme ad esperti del settore.

3. Le società produzione cinematografica che hanno usufruito di benefici o di contributi concessi dalla Regione hanno l'obbligo di depositare una copia del film sia sul supporto originale che in copia digitale presso la Cineteca regionale del Lazio.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'P.' with a period. The signature on the right is more complex, featuring a large, bold initial 'R' followed by several sharp, angular strokes.

**Proposta di legge regionale concernente:
Interventi regionali in favore della cinematografia**

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Nel bilancio di previsione della regione, nell'ambito dell'UPB G12, sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo n.....(Fondo per l'assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo), con la dotazione di.....euro;

b) capitolo n.....(Fondo per il sostegno alla produzione cinematografica indipendente), con la dotazione di.....euro;

c) capitolo n.....(Fondo di rotazione per la concessione di prestiti per la produzione di opere cinematografiche e documentarie), con la dotazione di euro per l'anno e euro per gli anni ;

d) capitolo n.....(Fondo per il sostegno all'esercizio cinematografico), con la dotazione di.....euro.

2. Alla copertura finanziaria per la istituzione dei nuovi capitoli di cui al comma 1, si provveda attraverso la riduzione di pari importo dell'UPB T21.

AV.

[Signature]